

LINEA TEMPORALE DEL DIRITTO BANCARIO

- A. **1919** : Nascita dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana)
- B. **1952** : Accordo di cartello all'interno dell'ABI. Dal 1952 sino a quando il C/C non è regolato da un contratto così come previsto dal decreto Salva Banche, tutto l' anatocismo dev'essere restituito.
- C. **17/02/1992** : Legge sulla trasparenza bancaria (Legge 154 del 17/02/1992). Le norme sulla trasparenza obbligano gli intermediari finanziari a specificare il tasso d'interesse nei contratti di C/C *abolendo e rendendo nulla la clausola che rimandava agli "usi piazza" che dal '52 era presente nei contratti di C/C, obbligando le banche a far sottoscrivere contratti per iscritto (Art. 4 L. 154/92).*
- D. **01/09/1993** : Il Decreto Legislativo n. 385 introduce il Testo Unico Bancario. Esso perfeziona quanto già disposto nella Legge del 1992. Si conferma la nullità delle clausole di rinvio agli "usi piazza"; l'obbligatorietà della forma scritta nei contratti bancari; l'esplicitazione per iscritto di interessi, prezzi, condizioni ed anche eventuali tassi di mora. In caso di inosservanza di una delle seguenti disposizioni, si applicheranno i seguenti tassi (Art. 117, comma 7 - TUB):

*Tassi attivi per la banca: Tassi **nominali** minimi dei BOT annuali rilevati un anno prima della conclusione del contratto;*

Tassi passivi per la banca: Tassi nominali massimi dei BOT annuali rilevati un anno prima della conclusione del contratto.

- E. **07/03/1996** : Legge 108/96, da Marzo 1997 saranno comunicati su Gazzetta Ufficiale i Tassi Soglia oltre i quali i TEG (Tassi Effettivi Globali) per ogni categoria di operazione risultano usurari.
- F. **1999** : N. 2 sentenze della Cassazione n. 2374 del 06.03.1999 e n. 3096 del 30.03.1999. Tali sentenze rappresenteranno una linea guida per i contenziosi bancari. Difatti prima di allora non vi erano riferimenti di cause vinte contro le banche in materia di Anatocismo. A seguito di tali pronunce vi fu un'enorme risonanza mediatica che ingenerò aspettative presso gli imprenditori. Per mitigare tali effetti il governo emanò un provvedimento noto come **Decreto salva Banche** (D.L.ivo del 04/08/1999) che stabilì su delega del Parlamento per mano del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio) due punti:
- legittimazione dell'anatocismo per quei contratti di conto corrente che prevedono la pari periodicità dell'addebito e dell'accredito degli interessi;
 - legittimazione dell'anatocismo ante 1999 (precludendo *de facto*) le possibilità di richieste di ristorno illegittimamente percepite dagli Istituti di credito. Quest'ultimo punto fu dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (Corte Costituzionale 17/10/2000 sent. n. 425). Si riaprì, quindi, la possibilità di richiesta di rimborso degli utenti.
- G. **04/11/2004** : sentenza n. 21095 con cui la Cassazione sancisce definitivamente l'illegittimità dell'anatocismo, statuendo l'invalidità di tale prassi così come applicata fino al Febbraio 2000, ovvero se non espressamente accettata dall'utente con contratto che presenti la pari periodicità degli interessi passivi ed attivi.
- H. **2009** : **Legge n. 2/2009 art. 2bis** integrata con decreto legge n. 78 del 01/07/2009 in vigore da Novembre 2009 che sancisce l'eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto, sostituita dalla Commissione sull'Accordato con tetto massimo dello 0,5%.
- I. **19/02/2010** : sentenza n. 12028 ove la Corte di Cassazione Penale interpreta in maniera autentica l'art. 644 del Codice Penale in materia di usura bancaria confermando che la CMS (Commissione di Massimo Scoperto) dev'essere considerata ai fini della misurazione del Tasso di usura.

La formula di calcolo del TEG da utilizzare, quindi, è la seguente:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{Competenze} * 365 / \text{Numeri Debitori}$$

- J. **23/10/2010** : sentenza della Cassazione Civile n. 12626/10 in merito al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in genere derivanti da errate segnalazioni in Centrale dei Rischi Banca d'Italia.
- K. **23/11/2010** : sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 24418/10 che stabilisce due importanti principi. Il primo principio stabilisce che la prescrizione del diritto del correntista ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca sul conto corrente scatta dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto. Il secondo principio riguarda l'anatocismo trimestrale ed annuale: dopo aver già affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Suprema Corte ha stabilito che né la banca né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In tal modo si dichiara illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito, ovvero gli interessi.
- L. **25/02/2011** : Il Governo approva il *mille proroghe* ove si stabilisce all'art. 2 quinquies, comma 9 che *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"*. Con sentenza n. 078 del 02/04/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale articolo. Tale sentenza rispecchia in concreto la precedente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2010, sposandone i contenuti e confermando il distinguo fra versamenti ripristinatori e solutori: per i primi il termine decorre dalla data di chiusura del conto mentre per i secondi la prescrizione decorre dalla data dell'annotazione in conto corrente degli interessi anatocistici.
- M. **19/12/2011** : Sentenza n. 46669/11 della Suprema Corte di Cassazione Penale con la quale sono fissati principi di diritto in merito all'accertamento dell'usura, di responsabilità del vertice aziendale e di applicazione del *favor rei*. Nello specifico si ribadisce:
- che tutti gli oneri (compresa la CMS) sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d'Italia che, prevedendo l'esclusione della CMS, si sono tradotti in un *aggiramento della norma penale*;
 - che la specifica competenza che connota gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura, indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, che non esonera i vertici dall'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge, segnatamente in tema di superamento del tasso soglia.
- N. **09/01/2013** : Sentenza n. 350/13 della Cassazione Civile, sez. I con la quale la Suprema Corte di Cassazione ritiene che, al fine di classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia, rilevano anche il tasso di mora nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, sconfinino oltre le determinazioni stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente.